



LUNGIMIRANTE OGGI,
PRONTO DOMANI:
L'IMPORTANZA DI
PIANIFICARE PER TEMPO

PIANIFICAZIONE DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE: QUALI GLI STRUMENTI PIÙ EFFICIENTI?

Un civilista e un fiscalista a confronto

AVV. CLAUDIA BONETTI

DOTT. CHRISTIAN VICECONTE

FOCUS E OBIETTIVI

FOCUS

- ✓ dimore storiche

OBIETTIVI

- ✓ efficienza della pianificazione successoria (anche fiscale)
- ✓ protezione e conservazione del bene
 - strumenti di segregazione patrimoniale
- ✓ definizione modalità gestionali del bene
 - strumenti caratterizzati da ultrattività, continuità e unitarietà della gestione

QUALI GLI STRUMENTI DI PASSAGGIO GENERAZIONALE PIU' EFFICIENTI?

✓ **Nuda proprietà**

✓ **Società**

✓ **Trust**



NUDA PROPRIETA'

✓ **Vantaggi:**

- Identificazione dell'erede
- Certezza fiscale



SOCIETA'

✓ **Caratteristiche:**

- proprietà dei beni: società
- gestione dei beni: amministratore/i della società (che possono essere soggetti terzi)
- criticità: possibilità per gli enti pubblici competenti di esercitare la prelazione sui beni culturali conferiti

✓ **Vantaggi:**

- segregazione dei beni, i quali non entrano nella successione del socio conferente
- garanzia di unitarietà e continuità nella gestione dei beni (se l'amministratore è un terzo)
- evitare conflitti tra eredi circa la gestione dei beni
- possibilità di stabilire regole statutarie (valide anche nei confronti degli eredi quando subentreranno al socio conferente) circa la gestione dei beni
- flessibilità: i beni conferiti e i poteri degli amministratori possono essere modificati dal conferente

SOCIETA'

Società di persone/società di capitali: quali sono preferibili?

Società di persone:

✓ Perché sì:

- formalità e costi limitati (ad es. per contabilità, bilancio, ecc.)
- gestione più semplice e snella
- possibilità di individuare soci (non amministratori) che non rispondono dei debiti sociali (società semplice)
- non assoggettabilità a fallimento (società semplice)

✓ Perché no:

- responsabilità illimitata per obbligazioni sociali (in particolare nelle s.n.c.)
- non sempre è possibile svolgere attività commerciali (società semplice, che possono svolgere solo attività di pura locazione)
- necessità di apposite clausole statutarie che prevedano il subentro degli eredi in società

SOCIETA'

Società di persone/società di capitali: quali sono preferibili?

Società di capitali:

✓ Perché sì:

- irresponsabilità per le obbligazioni sociali
- possibilità di svolgere attività commerciali

✓ Perché no:

- formalità e costi (ad es. per contabilità, bilancio, ecc.)
- rigide regole gestionali
- assoggettabilità a fallimento

TRUST

- ✓ **Definizione:** istituto che si realizza tramite il trasferimento da un soggetto (c.d. disponente) ad un altro soggetto (c.d. trustee) della proprietà di taluni beni affinché quest'ultimo li gestisca a vantaggio di determinati beneficiari, seguendo le istruzioni del disponente ed eventualmente sotto la sorveglianza di un terzo soggetto (c.d. guardiano)
- ✓ **Caratteristiche:**
 - istituzione del trust: atto unilaterale (anche testamento) a cui si aggiunge l'atto di conferimento dei beni in trust
 - oggetto: qualsiasi bene, compresi i beni immobili
 - proprietà e gestione dei beni: trustee
 - durata: potenzialmente illimitata (nei limiti della legge regolatrice)

TRUST

- 
- ✓ **Vantaggi a fini di passaggio generazionale:**
 - segregazione dei beni rispetto al patrimonio del disponente
 - ultrattività
 - unitarietà e continuità gestionale

Le successioni ereditarie

PROFILI FISCALI

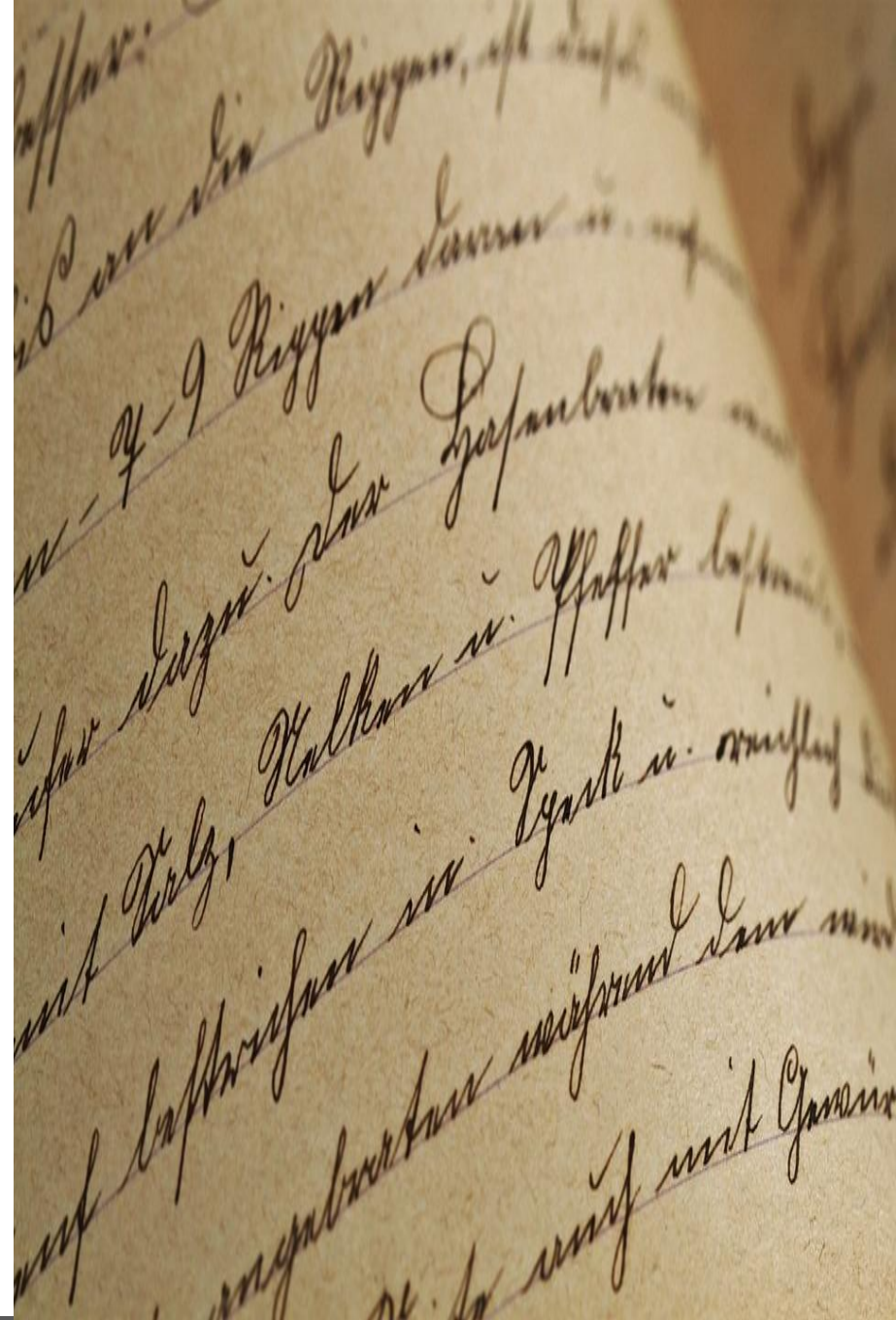
PRESUPPOSTI E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

- **Presupposto impositivo:** il trasferimento di beni e dei diritti **alla morte** del *de cuius*, dal quale scaturisce un **arricchimento** in capo al soggetto che li riceve.
- **Ambito soggettivo:** l'imposta è dovuta dagli **eredi** e dai **legatari** (relativamente al legato).
- **Base imponibile (art. 8, D.lgs. n. 346/1990):**
*«Il **valore globale netto dell'asse ereditario** è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19, e l'ammontare complessivo delle passività deducibili [...]».*
- L'Ufficio liquida l'imposta entro **3 anni** dalla data di presentazione della dichiarazione di successione (in caso di dichiarazione infedele o incompleta: notifica della rettifica dell'Ufficio entro **2 anni** dal versamento dell'imposta principale). In caso di omessa dichiarazione il termine di accertamento è **5 anni** (dalla data di scadenza presentazione dichiarazione).

ALIQUEUTE

(art. 2 co. 48 D.L. n. 262/2006)

- Coniuge e parenti in linea retta – **4% (franchigia euro 1 MIO)**
- Fratelli e sorelle – **6% (franchigia euro 100 K)**
- Altri parenti fino al 4° grado, gli affini in linea retta, gli affini in linea collaterale fino al 3° grado – **6% (no franchigia)**
- Altri soggetti: **8% (no franchigia)**
- Persona portatrice di handicap grave: franchigia euro **1,5 MIO** (salvo L. n. 112/2016 c.d. «Dopo di Noi»)



ESCLUSIONE DI ALCUNI BENI DALL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE

- **Art. 12, co. 1, lett. g), D.lgs. 346/1990** (Beni non compresi nell'attivo ereditario):
«Non concorrono a formare l'attivo ereditario: [...] g) i **beni culturali** di cui all'art. 13, alle condizioni ivi stabilite».
- **Art. 13, co. 1, D.lgs. n. 346/1990** (Beni culturali):
«I beni culturali (...) sono esclusi dall'attivo ereditario se sono stati sottoposti al vincolo ivi previsto anteriormente all'apertura della successione e sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione».
- **Art. 25, co. 2, D.lgs. n. 346/1990** (Beni culturali):
«Se nell'attivo ereditario sono compresi beni immobili culturali di cui all'art. 13, non sottoposti anteriormente all'apertura della successione al vincolo (...) l'imposta (...) è ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al cinquanta per cento del loro valore».

Le donazioni

PROFILI FISCALI



IMPOSTA SULLE DONAZIONI

- **Presupposto impositivo:** il trasferimento di beni, realizzato mediante **donazioni**, atti di **trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti**, o la **costituzione di vincoli di destinazione**, con **arricchimento** del beneficiario per effetto dell'atto di liberalità.
- **Ambito soggettivo:** l'imposta è dovuta dai **donatori** (o beneficiari).
- **Determinazione dell'imposta** (cfr. successione)
- **Base imponibile** (cfr. successione)
- **Aliquote** (cfr. successione)
- **Esenzioni** dall'applicazione dell'imposta (cfr. successione)

SOCIETA'

TRAFERIMENTI DI QUOTE SOCIALI E AZIONI

Art. 3, co. 4-ter, D.lgs. 346/1990, ai sensi del quale i trasferimenti:

«a favore dei discendenti e del coniuge [...] di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta.»

QUOTE SOCIALI E AZIONI DI SOCIETÀ DI CAPITALI

L'agevolazione si applica limitatamente al trasferimento di «*partecipazioni mediante le quali è **acquisito o integrato il controllo** ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile*».

La norma richiede inoltre che l'avente causa mantenga il “controllo” della società partecipata per almeno un **quinquennio** dalla data del trasferimento.

In caso di trasferimento di una partecipazione di controllo ad una **pluralità di soggetti**, i benefici fiscali non saranno concessi in caso di **frazionamento** della stessa in quote «non di controllo». Sarà necessario, invece, che gli aventi causa vengano a detenere la partecipazione in una situazione di **comunione**.

TRAFERIMENTI DI QUOTE SOCIALI E AZIONI

QUOTE SOCIALI E AZIONI DI SOCIETÀ DI PERSONE

Con riguardo al trasferimento di quote di partecipazione al capitale di **società di persone** (società semplici, società in nome collettivo ed in accomandita semplice), la norma non pone alcun limite all'entità della quota trasferita (*cfr.* Circ. Age. Delle Entr. n. 3/2008)

SOCIETÀ SEMPLICI

Con riguardo alle **società semplici** sono ravvisabili due orientamenti contrapposti:

- **Restrittivo (orientamento prevalente):** il trasferimento di quote di società semplici è escluso dal campo di applicazione della norma, non potendo queste assumere la veste di società commerciale.
- **Estensivo:** il trasferimento di quote di società semplici può beneficiare dell'agevolazione.

Trust, caratteristiche generali (e imposte dirette)

Il Trust

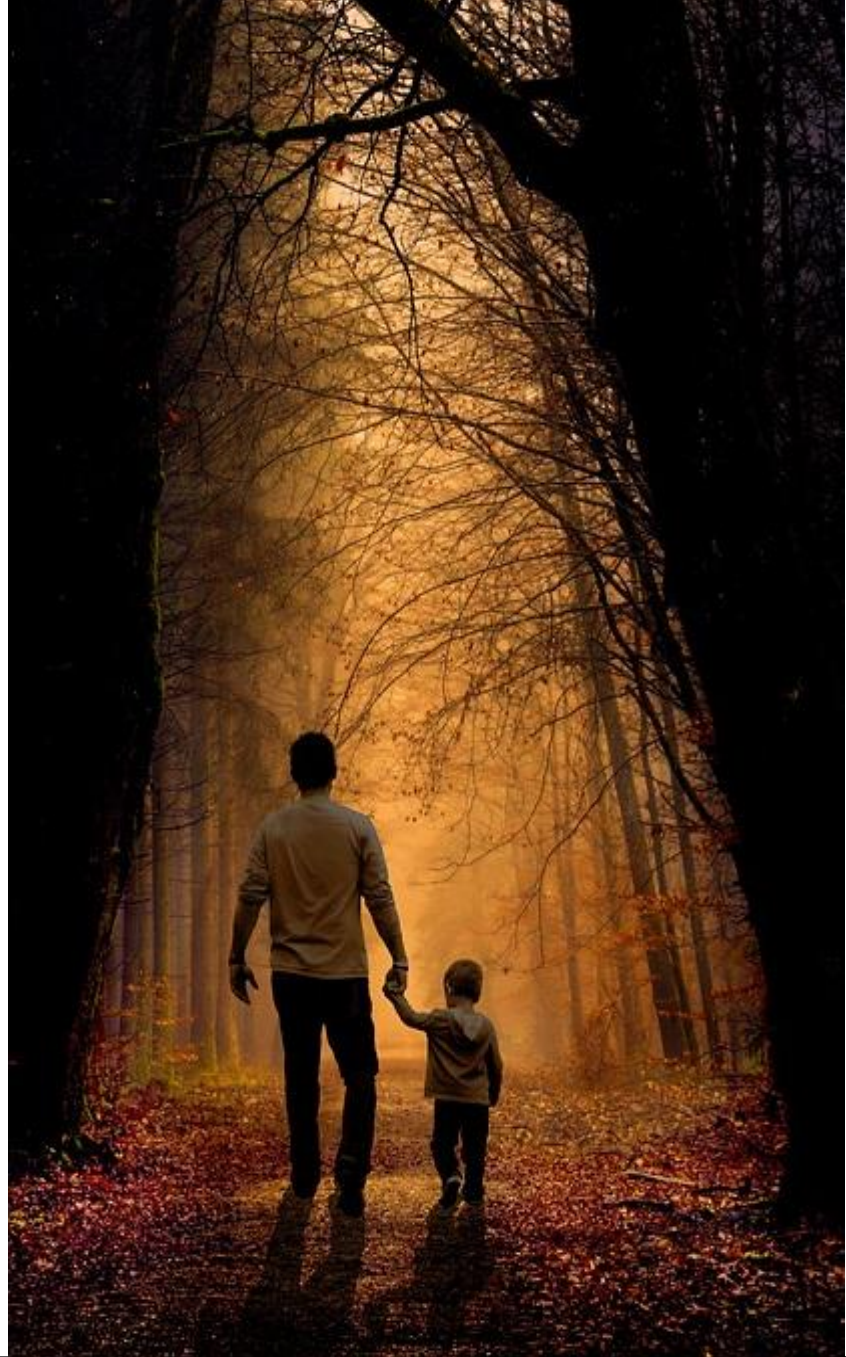
IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE

DISCIPLINA DEL TRUST AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

- La Legge finanziaria 2007 (L. n. 297/2006), ha modificato l'**art 73 TUIR** e ha stabilito l'appartenenza del *trust* ai soggetti passivi d'imposta IRES, esercente o meno attività commerciale.

Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società (Circ. Age. delle Entrate 48/E/2007):

- I trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, ex art. 73 co.1 lett. *b (enti commerciali)*;
- I trust residenti nel territorio dello stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, ex art. 73 co.1 lett. *c (enti non commerciali)*;
- I trust non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato (*enti non residenti*).



DISCIPLINA DEL TRUST AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

TASSAZIONE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI TRUST

1. **Trasparenti**, art. 73 TUIR: con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi conseguiti dai beni in *trust*, vengono imputati per trasparenza in capo ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del *trust* (aliquota progressiva - art. 11 TUIR).
2. **Opachi**, art. 44 lett. *g-sexies*) TUIR: senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti in capo al *trust* medesimo (aliquota 24% IRES – art. 77 TUIR).
3. **Misti**: *trust* al contempo opaco e trasparente, il cui atto istitutivo prevede che parte del reddito dello stesso sia accantonata a capitale e parte sia attribuita ai beneficiari. Il reddito accantonato sarà tassato in capo al *trust*, mentre il reddito attribuito ai beneficiari, qualora ne ricorrano i presupposti (ovvero quando i beneficiari abbiano diritto di percepire il reddito), sarà imputato a questi ultimi (Circ. Age. delle Entrate 48/E/2007).

Divieto di doppia imposizione: i redditi conseguiti dal *trust* e correttamente tassati prima dell'individuazione dei beneficiari, non potranno scontare una nuova imposizione al momento della attribuzione a quest'ultimi (Circ. Age. delle Entrate 48/E/2007).

Il Trust

IMPOSTE INDIRETTE



DISCIPLINA DEL TRUST AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE

- Ai fini delle imposte indirette è possibile distinguere i seguenti elementi/presupposti impositivi:
 1. atto istitutivo;
 2. atto dispositivo (due orientamenti);
 3. eventuali operazioni compiute durante il trust;
 4. trasferimento dei beni ai beneficiari.

Con riguardo alla determinazione delle **aliquote e delle franchigie** applicabili, si tiene conto del rapporto di parentela o coniugio che intercorre tra il disponente ed i soggetti beneficiari ancorché non individuati, ma determinabili nell'ambito di una categoria, ex art. 2 commi 48 e 49 D.L. n. 262/2006.

ATTO DISPOSITIVO – PRIMO ORIENTAMENTO

Art. 2 co. 47 D.L. n. 262/2006, l'imposta sulle successioni e donazioni si applica "*sulla costituzione dei vincoli di destinazione*".

PRIMO ORIENTAMENTO

(Agenzia delle Entrate)



Applicazione dell'imposta
proporzionale già nella fase
dispositiva.



ATTO DISPOSITIVO – PRIMO ORIENTAMENTO

PRIMO ORIENTAMENTO

- **Circ. Age. delle Entr. n. 48/2007:** l'imposta di successione e donazione si applica nel momento di conferimento dei beni in *trust* (anche auto-dichiarato): quest'ultimo si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un'unica causa fiduciaria cui tutte le vicende del trust sono collegate.
- **Cassazione sent. n. 4482/2016:** *“la costituzione di un vincolo di destinazione su beni (nel caso di specie attraverso l'istituzione di un trust) costituisce – di per sé e anche quando non sia individuabile uno specifico beneficiario – autonomo presupposto impositivo in forza della L. n. 286/2006, art. 2 co. 47, che assoggetta tali atti, in mancanza di disposizioni di segno contrario, ad un onere fiscale parametrato sui criteri di cui alla imposta sulle successioni e donazioni”*.
- **Circ. Age. Delle Entr. n. 3/2008:** la successiva devoluzione del patrimonio del *trust* ai relativi beneficiari non assumere alcuna rilevanza tributaria *“poiché la tassazione, che ha come presupposto il trasferimento di ricchezza ai beneficiari finali, avviene al momento della costituzione del vincolo”*.



ATTO DISPOSITIVO – SECONDO ORIENTAMENTO

SECONDO ORIENTAMENTO



Applicazione dell'imposta
proporzionale solo
con l'attribuzione
definitiva ai beneficiari.

ATTO DISPOSITIVO – SECONDO ORIENTAMENTO

SECONDO ORIENTAMENTO

- **Consiglio Nazionale del Notariato Studio n. 58/2010/IT:** il momento impositivo delle imposte sulle successioni e donazioni deve essere rinviato all'**istante in cui si verifica l'attribuzione dei beni ai beneficiari.**

In tal senso la cessione dei beni al *trustee* assume una portata solo strumentale alla *“realizzazione di un effetto finale successivo rappresentato dall'attribuzione definitiva ai beneficiari”* (C.T.R. Venezia, sent. n. 104/2003).

- **Cassazione sent. n. 21614/2016:** la quale ha avuto modo di precisare che il presupposto impositivo deve essere individuato nell'arricchimento patrimoniale a scopo di liberalità, conseguentemente, laddove il programma negoziale preveda la **mera “segregazione”** del bene fino al suo trasferimento ai beneficiari finali, **non può determinarsi nessun reale trasferimento imponibile né un corrispondente arricchimento**, atteso che *“l'art. 53 Cost. non pare poter tollerare un'imposta [...] senza relazione alcuna con un'idonea capacità contributiva”*.

